

(N. 280)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei Deputati
nella seduta del 16 febbraio 1949 (V. Stampato N. 283)

presentato dal Ministro della Difesa
(PACCIARDI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(SCELBA)

e col Ministro del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 FEBBRAIO 1949

Temporanee modifiche al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri, arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, in deroga al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, essere autorizzati a contrarre matrimonio, senza limitazione di numero, purchè: se marescialli dei tre gradi, brigadieri e vicebrigadieri, abbiano compiuto il 28° anno di età e contino 8 anni di servizio; se appuntati, carabinieri scelti e carabinieri, abbiano compiuto il 30° anno di età e contino 8 anni di servizio.

Art. 2.

I sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, riammessi in carriera continuativa prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono contrarre matrimonio senza limitazione di numero, purchè abbiano compiuto il 30° anno di età e contino 8 anni di servizio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI